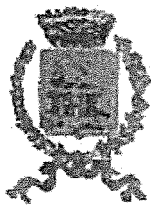
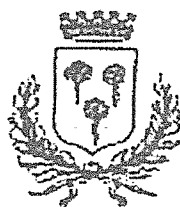


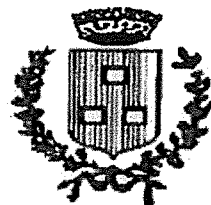
Comune di Alseno



Comune di Cadeo



Comune di Fiorenzuola
d'Arda



Comune di Pontenure

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
(Provincia di Piacenza)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA
EMILIA PIACENTINA delle funzioni di PROTEZIONE CIVILE**

(art.7, co.3, l.r. 21/2012 e decreto legge n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e.ss.m.i., art. 14,
comma 27, lett. e)

**DA PARTE DEI COMUNI DI ALSENO, CADEO, FIORENZUOLA D'ARDA,
PONTENURE.**

Il giorno 28 del mese di MARZO dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, con la presente convenzione, tra i signori:

1. **Milano Rosario**, nato a Gallipoli (LE), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ALSENO** (codice fiscale: 00215780339), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
2. **Bricconi Marco**, nato a Piacenza, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CADEO (PC)** (codice fiscale: 00224340331), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
3. **Compiani Giovanni**, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA** (codice fiscale: 00115070336), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
4. **Fagnoni Angela**, nata a Pontenure (PC), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PONTENURE (PC)** (codice fiscale: 00211890330), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Compiani Giovanni, in qualità di Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA** domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, a Fiorenzuola d'Arda P.le S. Giovanni, 2, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, Dr.ssa Iorio Guida.

PREMESSO:

che con atto costitutivo in data 27 settembre 2013 repertorio nr. 1091 e registrato a Fiorenzuola d'Arda in data 9 ottobre 2013 al nr15/1 i Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure hanno costituito l'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e ss.m.i. e all'art.19 L.R. 21/2012 e ss.m.i.;

- i Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure aderenti all'Unione della Via Emilia Piacentina fanno parte dell'ambito territoriale ottimale della Bassa val d'Arda e lo esauriscono;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, modificata dalla L. 147/2013, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della l.r. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r. 9/2013 che comprende quella relativa alla Protezione Civile;
- tutti i Comuni dell'ambito ottimale Bassa Val d'Arda hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto, con avvio al 1° Gennaio 2015 in quanto il Comune di Fiorenzuola d'Arda, Pontenure e Cadeo, si sono avvalsi della deroga di cui all'art.30 della l.r. 21/2012 e ss.m.i.;
- visti gli artt. 4,5,6, dello Statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la durata e l'eventuale recesso;
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di Protezione Civile;
- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di Protezione Civile comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "Servizio associato di Protezione Civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'Unione di

Comuni della Via Emilia Piacentina nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla l.r. 1/2005.

2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'Unione di Comuni, che accetta, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile ed il coordinamento della redazione del piano intercomunale. A tale fine, l'Unione di Comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.

3. I Comuni citati si impegnano:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- alla nomina, entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la Protezione Civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:
 - il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune;
 - la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - la partecipazione a corsi di formazione;
 - la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

4. L'Unione di Comuni si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento dei singoli Piani comunali di protezione civile, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla Protezione Civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in Protezione Civile;
- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace e all'istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24H che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini;
- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessari per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS, messaggi via web o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;

- alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari regolarmente costituiti in associazione in accordo a D.P.C.M. del 9 novembre 2012, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
 - al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.
5. E' istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun Ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.
6. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione di Comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, in raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.
7. Nell'organizzazione del servizio si prevede l'ausilio operativo dell'Associazione dei Volontari per le seguenti attività:
- gestione COM (Centro Operativo Misto), assicurandone la pronta attivazione, mediante un sistema di reperibilità, in caso di eventi calamitosi che ne richiedano l'attivazione;
 - manutenzione ed aggiornamento periodico (trimestrale) delle apparecchiature e attrezzature di comunicazione (telefoni ed apparati radio) e delle dotazioni informatiche del COM;
 - stoccaggio e custodia del materiale di protezione civile in dotazione ai Comuni dell'Unione;
 - collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzati al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - attivazione di un numero telefonico di riferimento per le segnalazioni operativo H24.
8. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.
9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni confermano l'ubicazione del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile.
10. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.
11. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
12. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura del Servizio Unico del Personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
13. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione, adottano tutti gli atti di natura gestionale sulla base degli atti d'indirizzo della Giunta; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
8. Il Responsabile della funzione di protezione civile dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato dal Presidente sentita la Giunta dell'Unione secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione e in caso di assenza al Vice Presidente dell'Unione.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito e/o comandato e/o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

2. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista all'art. 8 della presente convenzione; nella fase iniziale di conferimento all'Unione delle funzioni e servizi i Comuni possono disporre il distacco o il comando di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, verso l'Unione.
3. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente, per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, assicura in favore dell'Unione l'esercizio delle attività di competenza per la medesima parte del tempo lavoro ad esse dedicato. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito o comandato o distaccato all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
4. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato, distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
6. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente comma 2, rapporti derivanti nei contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art 7, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del Servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli Enti.
4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.
5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione definito dalla Giunta dell'Unione. Tale definizione costituisce presupposto per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:
 - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni di prevedere i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
7. Il bilancio del servizio sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli enti locali. Il bilancio di previsione del servizio conferito viene esaminato preventivamente dalla giunta di ciascun comune entro quindici giorni dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento determinate. Ogni qual volta gli organi dell'unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno comunicazione ai comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la disponibilità finanziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei comuni come decise in sede di previsione, l'unione ne darà informazione ai comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.
8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente (entro il primo mese di ciascun trimestre). Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 5 – SEDE

1. La sede del servizio sarà definita dalla Giunta dell'Unione.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente *(che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale)*, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli Enti interessati.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni di cui al c.1 avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
5. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione ordinaria delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli Enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura

assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss.m.e.i. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli Enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del Responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del Servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° Gennaio 2015, ha durata pari a 5 anni, fatta salva la possibilità di rinnovo con appositi atti deliberativi.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – MANCATO RINNOVO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore ad anni cinque, il mancato rinnovo del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del trasferimento, comando o distacco del relativo personale nonché il trasferimento al Comune medesimo, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito.
2. E' ammessa la revoca anticipata del servizio conferito da parte di tutti gli Enti aderenti all'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto. Con l'atto di revoca anticipata i Comuni e l'Unione andranno a disciplinare gli eventuali profili successivi anche con riferimento al personale trasferito, comandato o distaccato nel rispetto delle disposizioni statutarie.

3. Tutti i beni immobili di proprietà di ciascun Comune che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a ciascun Comune.
4. Nel caso di revoca anticipata del Servizio di cui al secondo comma, ciascun Comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del singolo Comune. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimi anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Le modifiche alla presente convenzione che non abbiano alcuna incidenza significativa sul contenuto della stessa, potranno essere adottate dalla Giunta dell'Unione con proprio atto.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

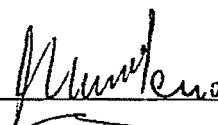
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

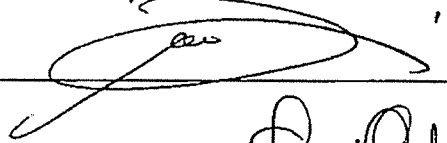
1. Ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni. applicando i Regolamenti in vigore nel Comune di Fiorenzuola d'Arda quale sede dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

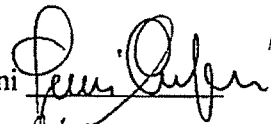
IL SINDACO DEL COMUNE DI ALSENO Milano Rosario



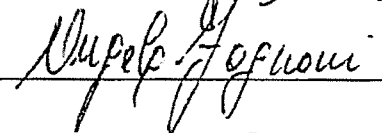
IL SINDACO DEL COMUNE DI CADEO Bricconi Marco



IL SINDACO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA Compiani Giovanni



IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTENURE Fagnoni Angela



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA Compiani Giovanni

